

CITTÀ DI VERCELLI

.....

CONVENZIONE CON ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI VERCELLI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA EX L.R.31/08 DENOMINATA "FATTORIA IN CITTA'"

IMPORTO: Euro 20.000,00

.....

L'anno duemilaventiquattro, addì xxx, in Vercelli;

Premesso che:

- A. con istanza prot.n.25622 del 11.4.2024 e successiva integrazione prot. n. 29005 del 24.4.2024 l'Associazione ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI VERCELLI, in qualità di soggetto organizzatore, ha richiesto l'approvazione, ai sensi della L.R.31/08 dell'evento a titolo "FATTORIA IN CITTA'";
- B. con medesima nota prot.n. 25622 del 11.4.2024 ASCOM ha inviato il programma dell'evento;
- C. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 15.5.2024 ad oggetto "MOSTRA MERCATO DENOMINATA "FATTORIA IN CITTA' " - EDIZIONE 2024 – APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO EX L.R. N. 31/08", l'Amministrazione Comunale ha approvato l'effettuazione della manifestazione e stabilito di concedere una sovvenzione economica nei limiti di Euro 20.000,00, demandando l'approvazione dello schema di convenzione al Direttore del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale;

Tutto ciò premesso:

TRA

Il COMUNE DI VERCELLI (C.F. 00355580028) in seguito denominato "Comune", rappresentato dall'ing. Marco TANESE, domiciliato per la carica in Vercelli - P.zza

Municipio n. 5, il quale interviene in qualità di Dirigente del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale e stipula il presente atto come previsto dall'art. 69 dello Statuto Comunale ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. 44 del 30/12/2021, del successivo Decreto Sindacale di conferma n. 14 del 20.07.2022 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 07/02/2024

E

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI VERCELLI (C.F. 80004400026), con sede in via Duchessa Jolanda 26, rappresentata da Angelo SANTARELLA, nato il a, dispositivo di firma digitale, in qualità di presidente e legale rappresentante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI VERCELLI, di seguito denominato "Associazione", si impegna a organizzare la manifestazione "FATTORIA IN CITTA' " - EDIZIONE 2024", che prevede attività formative dirette alle scuole che fanno perno su uno spazio destinato agli animali e alla ricostruzione della realtà contadina, una rassegna gastronomica volta ad esaltare le tipicità del territorio ed eventi di spettacolo vario ed aree di somministrazione, 2024 da realizzarsi in Vercelli nel periodo dal 29 maggio al 2 giugno 2024.

ART. 2 Modalità di collaborazione

L'Associazione si configura a tutti gli effetti come soggetto organizzatore delle iniziative che integrano la pianificazione comunale. La Città di Vercelli si configura a tutti gli effetti quale partner. L'attribuzione delle qualifiche di Soggetto organizzatore e Partner comporta l'obbligo per le Parti di promuovere la notorietà della collaborazione nelle rispettive comunicazioni istituzionali e sui media di riferimento dedicati alle iniziative, nel rispetto delle limitazioni di comunicazione istituzionale vigente nel periodo elettorale e richiamato nel punto 9) del dispositivo della citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 15.5.2024;

ART. 3 Articolazione delle manifestazioni

Il programma delle iniziative attivate da ASCOM prevede attività formative dirette alle scuole che fanno perno su uno spazio destinato agli animali e alla ricostruzione della realtà contadina, una rassegna gastronomica volta ad esaltare le tipicità del territorio ed eventi di spettacolo vario ed aree di somministrazione, come meglio dettagliato nella nota prot.n. 25622 del 11.4.2024;

ART. 4 - Obblighi delle Parti

Il Comune, per l'organizzazione delle iniziative sopra indicate, concede una sovvenzione economica sino al limite di euro 20.000,00;

L'Associazione si impegna:

- ad organizzare, in autonomia, ogni attività operativa e realizzativa e tutto quanto necessario per la buona riuscita delle iniziative, come specificato all'art.3;
- a provvedere alla predisposizione delle necessarie misure nel rispetto ed osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;

ART. 5 – Clausola di reciproca garanzia

Qualora non fosse possibile realizzare in tutto o in gli eventi per cause di forza maggiore le parti si danno reciprocamente atto che nulla sarà dovuto a titolo di contributo per gli eventi non realizzati.

ART. 6 – Ricorso a terzi

L'Associazione potrà avvalersi, per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione delle iniziative sopra indicate, di professionisti ed enti terzi; tuttavia resta inteso sin d'ora che il Comune di Vercelli farà riferimento solo e unicamente all'Associazione, quale unico responsabile per qualsiasi questione inerente al rapporto contrattuale, rimanendo escluso ogni rapporto diretto con i suddetti soggetti terzi.

ART. 7 - Responsabilità

Ciascuna Parte è responsabile in via esclusiva dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione.

ART. 8 - Personale

L'Associazione si assume ogni responsabilità relativa:

- alle vigenti norme di previdenza, assistenza e assicurazione degli infortuni, nonché alle norme dei contratti di lavoro di categoria, compresi quelli integrativi, per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico del proprio personale;
- all'ottemperanza delle norme del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle eventuali norme relative alla sicurezza sanitaria.

ART. 9 – Contributo

Il Comune di Vercelli erogherà, a parziale copertura delle spese organizzative, una sovvenzione massima di € 20.000,00 (non soggetta a ritenuta del 4%);

ART. 10 – Modalità di pagamento

Il Comune di Vercelli provvederà alla liquidazione del contributo a consuntivo, al termine delle iniziative sopra indicate e dietro presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute.

ART. 11 – Durata della convenzione

Il presente accordo avrà durata sino alla conclusione della manifestazione e relativa rendicontazione.

ART. 12 – Rapporti con terzi

Il Comune di Vercelli rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione e terzi, con la precisazione che ogni e qualsivoglia responsabilità, di qualsiasi tipo e natura è da ritenersi a carico dell'Associazione organizzatrice.

ART. 13 – Risarcimento danni

L'Associazione, in caso di inadempimenti, non motivati da cause di forza maggiore, risponderà di tutti gli eventuali danni a chiunque e comunque arrecati.

ART. 14 – Oneri vari non espressamente citati

L'Associazione assume a proprio carico tutti gli ulteriori ed eventuali oneri, incombenze ed adempimenti di qualsivoglia tipo e natura relativamente allo svolgimento della manifestazione di cui alla presente convenzione nelle sue varie articolazioni e dovrà ottemperare a eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti nelle competenze di altri uffici comunali e/o extracomunali, stabilendosi che il Comune non assumerà responsabilità, di qualsivoglia tipo e natura in merito.

ART. 15 - Tracciabilità flussi finanziari

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e si impegna a comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. Nel caso di conti correnti già esistenti, si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della legge 136/2010 costituirà causa di immediata risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 16 - Codice di comportamento

L'Associazione si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 81/2023 e nel Codice di comportamento integrativo della Città di Vercelli approvato con deliberazione n. 368 del 17/12/2013 e integrata con D.G.C. n. 554 del 22/12/2022, che vengono rese note con accesso diretto on line all'indirizzo: www.comune.vercelli.it

ART. 17 - Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto dell'ente tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART. 18 - Controversie

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, il Foro competente sarà quello di Vercelli.

ART. 19 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

.....

La presente convenzione viene letta dalle parti le quali, riconosciuta conforme alla loro volontà, la sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

.....

p. IL COMUNE DI VERCELLI

(Marco Tanese)

Firmato digitalmente

p. ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI VERCELLI

(xxxx)

Firmato digitalmente